

SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE - ALLEGATO 4

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DENOMINATI
LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA**

FLUSSI FINANZIARI E ADEMPIMENTI CONTABILI

INDICE

PREMESSA	3
1. ESTRATTO CONTO DEI RIVENDITORI	3
2. RISCOSSIONI DEL CONCESSIONARIO	4
3. VERSAMENTI DEL CONCESSIONARIO	4
4. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE VINCITE.....	4
5. PAGAMENTO DELLE VINCITE DA PARTE DEI RIVENDITORI	5
6. PAGAMENTO DELLE VINCITE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	5
6.1. Vincite non superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00)	5
6.2. Vincite superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00).....	6
7. FLUSSI FINANZIARI	8
8. ADEMPIMENTI CONTABILI DEL CONCESSIONARIO	8
9. RECLAMI	11
10. VIGILANZA SULLA GESTIONE	11

PREMESSA

Il presente documento descrive gli adempimenti contabili del **concessionario** per l'esercizio dei **giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea**. A mezzo del sistema automatizzato, tutte le informazioni da inviare ad **AAMS** devono essere fornite anche in via telematica secondo le disposizioni che verranno emanate da **AAMS** medesima.

1. ESTRATTO CONTO DEI RIVENDITORI

Il **concessionario** mette a disposizione di ogni rivenditore, autorizzato alla vendita dei biglietti delle **lotterie ad estrazione istantanea** e autorizzato alla raccolta delle giocate delle **lotterie con partecipazione a distanza**, il relativo estratto conto riportante, distintamente per ciascuna lotteria, i seguenti dati:

- nel caso di **lotterie ad estrazione istantanea**
 - il numero e l'ammontare dei pacchi di biglietti attivati per la vendita e contabilizzati nel periodo di riferimento;
 - l'**aggio** spettante al rivenditore per la vendita di tali biglietti;
 - l'importo dei premi pagabili a vista;
 - l'importo netto a debito da versare al **concessionario**, ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto del periodo.

- nel caso di **lotterie con partecipazione a distanza**
 - il numero e l'ammontare delle giocate raccolte e contabilizzate nel periodo di riferimento;
 - l'**aggio** spettante al rivenditore per la raccolta di tali giocate;
 - l'importo dei premi da accreditare direttamente sul conto di gioco;
 - l'importo netto a debito da versare al **concessionario**, ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto del periodo successivo.

2. RISCOSSIONI DEL CONCESSIONARIO

Il **concessionario**, successivamente all'emissione dell'estratto conto, riscuote dai rivenditori gli importi da essi dovuti.

3. VERSAMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il **concessionario**, entro il decimo giorno successivo al compimento di ciascun mese solare, versa, con riferimento a tale periodo, per le **lotterie ad estrazione istantanea**, alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, sul conto 20053, l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti al netto dell'**aggio** del **concessionario**, comprensivo di quello previsto dalla normativa vigente per i rivenditori, e dell'importo dei premi dei biglietti vincenti validati.

Per le **lotterie con partecipazione a distanza** il versamento mensile, di cui al precedente comma, è relativo all'ammontare corrispondente alle giocate raccolte al netto dell'**aggio** del **concessionario**, comprensivo di quello previsto dalla normativa vigente per i rivenditori, e dell'importo dei premi delle giocate vincenti validate.

4. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE VINCITE

Per i premi delle **lotterie ad estrazione istantanea** pagabili dal **concessionario**, il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di trenta giorni, nelle sedi indicate dal **concessionario**, dalla data di presentazione del biglietto vincente.

Per i premi delle **lotterie con partecipazione a distanza** valgono i termini previsti dai provvedimenti di **AAMS** anche a seguito di attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Il reclamo delle vincite relative ai premi delle **lotterie ad estrazione istantanea** deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, a cura di **AAMS**, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cessazione della lotteria.

5. PAGAMENTO DELLE VINCITE DA PARTE DEI RIVENDITORI

Per i premi delle **lotterie ad estrazione istantanea** pagabili a vista presso i **punti di vendita**, di importo non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00), il biglietto deve essere presentato, entro il prescritto termine decadenziale presso uno dei **punti di vendita** dei biglietti delle **lotterie ad estrazione istantanea** della rete esclusiva del **concessionario**. Il rivenditore provvede al ritiro del biglietto ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e dell'originalità dello stesso nonché previa validazione tramite l'utilizzo del **terminale di gioco** collegato al **sistema di elaborazione** del **concessionario**.

Per i premi delle **lotterie con partecipazione a distanza** non superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00), il **punto di vendita a distanza** provvede, a seguito del ricevimento della comunicazione dell'esito della giocata, al corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore e comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al **sistema di elaborazione** del **concessionario**, il quale contabilizza i pagamenti delle vincite di fascia bassa ai fini della predisposizione dell'estratto conto di cui al precedente paragrafo 1.

AAMS si riserva di modificare, con propri provvedimenti le modalità e gli importi di vincite pagabili dai rivenditori.

6. PAGAMENTO DELLE VINCITE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il **concessionario** provvede direttamente al pagamento delle vincite di importo superiore a quello di competenza dei **punti di vendita** prelevandolo direttamente dalla disponibilità del conto corrente di cui al successivo paragrafo 7.

6.1. Vincite non superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00)

Per le **lotterie ad estrazione istantanea**, il biglietto vincente deve essere presentato, entro il prescritto termine decadenziale, presso uno qualsiasi dei **punti di vendita** autorizzati alla vendita dei biglietti. Il rivenditore ritira il biglietto e valida la vincita tramite l'utilizzo del **terminale di gioco** collegato al **sistema di elaborazione** del **concessionario**.

Tramite terminale il rivenditore provvede, altresì a trasmettere al sistema i dati identificativi dell'esibitore e la modalità di pagamento da questi prescelta, rilasciando, in nome e per conto del **concessionario**, apposita attestazione di vincita emessa dal sistema. Periodicamente, secondo le

modalità stabilite dal **concessionario**, il rivenditore provvede a trasmettere a quest'ultimo i biglietti vincenti ritirati.

6.2. Vincite superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00)

Per le **lotterie ad estrazione istantanea**, il biglietto vincente deve essere presentato entro il prescritto termine decadenziale al **concessionario**, presso le sedi da questo indicate (Ufficio Premi, Banca Tesoriera, etc...). Il biglietto vincente deve essere consegnato al personale addetto, che provvede all'acquisizione dei dati identificativi dell'esibitore e della modalità di pagamento da questi prescelta, nonché al rilascio dell'apposita ricevuta. Il biglietto vincente viene quindi inviato agli uffici del **concessionario**, preposti alle necessarie operazioni di validazione e controllo.

La validazione dei biglietti vincenti viene effettuata, attraverso la costituzione di apposita Commissione, dal **concessionario** sotto il controllo e la supervisione di **AAMS**; il successivo pagamento delle vincite, di cui al presente articolo, viene comunque effettuato dal **concessionario**, con le modalità richieste all'atto del reclamo della vincita, nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

Scaduto il termine decadenziale per il reclamo delle vincite, entro i dieci giorni successivi, il **concessionario** chiude la contabilità delle vincite e provvede alla produzione dell'apposito rendiconto, secondo i modelli predisposti da **AAMS** con successivo provvedimento.

Il **concessionario** provvede a trasmettere ai rivenditori il regolamento di ogni singola lotteria ed a riportare sul retro dei biglietti la struttura e le modalità di pagamento dei premi.

Per le **lotterie con partecipazione a distanza** il **concessionario**, contestualmente alla comunicazione al giocatore della vincita, dà evidenza delle modalità di pagamento previste.

Il giocatore reclama la vincita presso le sedi indicate dal **concessionario** mediante la presentazione di un documento di identità valido e la comunicazione del proprio codice fiscale e del codice univoco della giocata vincente; in caso di reclamo presso la Banca Tesoriera, questa provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al **concessionario**, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

Il giocatore, all'atto del reclamo, sceglie la modalità di riscossione della vincita tra quelle messe a disposizione dal **concessionario**.

Schema di atto di convenzione – Allegato 4

Un'apposita commissione, istituita da **AAMS** con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del **concessionario**:

- i. accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;
- ii. verifica, mediante accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del **concessionario**, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha reclamato la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;
- iii. redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarità.

Il **concessionario**, sulla base della certificazione contenuta nel verbale, dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalità da esso prescelta.

Il pagamento delle vincite è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dal reclamo.

Entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascuna **lotteria con partecipazione a distanza**, la commissione di cui sopra si riunisce e verifica la presenza di vincite superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00) non reclamate e, qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di esse, il codice univoco della giocata, la data di effettuazione della medesima, l'importo della vincita non reclamata, i dati identificativi del **punto di vendita**, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice fiscale del giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati nel verbale, sono integrati da **AAMS** con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il suddetto verbale è trasmesso al **concessionario** che provvede, entro il termine massimo di trenta giorni, a sollecitare il giocatore alla riscossione della vincita, acquisendo prova dell'avvenuto sollecito e trasmettendo copia del documento probatorio ad **AAMS**.

Successivamente il **concessionario** si dovrà, comunque, attenere alle prescrizioni disposte a riguardo da **AAMS**.

Decorso il termine prescrizionale le somme verranno acquisite dall'Erario per il tramite di **AAMS**.

AAMS si riserva di modificare, con propri provvedimenti le modalità e gli importi pagabili secondo quanto precedentemente descritto.

7. FLUSSI FINANZIARI

Per la gestione finanziaria dei **giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea** il **concessionario** utilizza conti correnti bancari, ad essa dedicati ed a sé intestati, accesi presso un primario istituto bancario avente sedi in tutto il territorio italiano in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato, con le seguenti modalità.

Sono utilizzati due distinti conti correnti bancari, rispettivamente per le **lotterie ad estrazione istantanea** e per le **lotterie con partecipazione a distanza**; ciascuno di essi accoglie i movimenti contabili per tutte le lotterie, sia per gli incassi che per il pagamento delle vincite. L'individuazione degli incassi e dei pagamenti, per ogni singola lotteria, viene effettuata nell'ambito della contabilità del **concessionario** attraverso l'utilizzo di appositi codici di attribuzione.

Il **concessionario** riconosce ad **AAMS** gli interessi attivi maturati sui suddetti conti.

A ciascun conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito risultanti dagli estratti conto periodici dei rivenditori autorizzati alla vendita dei biglietti delle lotterie, versati al **concessionario**.

Da detti conti il **concessionario** preleva:

- l'importo delle vincite validate da pagare a cura del **concessionario** stesso;
- il compenso ad esso spettante;
- l'importo da versare ad **AAMS** a norma del paragrafo 3, rispettivamente, commi 1 e 2.

8. ADEMPIMENTI CONTABILI DEL CONCESSIONARIO

Il **concessionario** rende conto della gestione contabile e finanziaria relativa ai **giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea**, distintamente per le **lotterie ad estrazione istantanea** e per **lotterie con partecipazione a distanza** ed al pagamento dei rispettivi premi, mediante regolare produzione e consegna, con le modalità e nei termini definiti da **AAMS**, con propri provvedimenti, dei seguenti documenti :

- rendiconti riguardanti i biglietti venduti o le giocate erogate ed il relativo incasso, l'**aggio**

spettante ai rivenditori, il pagamento delle vincite di competenza sia dei rivenditori che del **concessionario**, l'aggio spettante al **concessionario**, gli importi da versare ad **AAMS**, distintamente, per ciascuna lotteria, e riferiti a ciascun mese di esercizio e al periodo intercorrente dall'apertura di ciascuna lotteria fino al mese di riferimento.

Tali rendiconti devono essere trasmessi ad **AAMS** entro il decimo giorno successivo al compimento di ciascun mese solare.

- Rendiconti relativi ai singoli lotti di biglietti o di giocate di ciascuna lotteria, da produrre in base alle esigenze ed all'evoluzione del mercato, nei quali sono riportati il numero di biglietti o il numero delle giocate previsti per ciascun lotto, la relativa massa premi, nel rispetto del **pay-out** indicato nel decreto di indizione sulla base di quanto stabilito all'articolo 14, comma 14 dello **schema di atto di convenzione**, la situazione dei lotti precedentemente immessi alla vendita mediante indicazione dei biglietti venduti o delle giocate erogate, dei biglietti non ancora venduti e delle giocate non ancora erogate, dei premi reclamati e dei premi da reclamare, relativamente ai biglietti venduti o alle giocate erogate, e dei premi relativi ai biglietti ed alle giocate non ancora immessi sul mercato.

Tali rendiconti devono essere trasmessi ad **AAMS** entro il decimo giorno successivo al compimento di ciascun mese solare.

- Rendiconti di chiusura nei quali sono riportati, con riferimento all'intero periodo di esercizio di ciascuna lotteria, i dati oggetto dei rendiconti di cui ai punti precedenti divisi per singoli lotti, oltre all'ammontare dei biglietti non distribuiti e delle giocate non erogate, della massa premi complessiva, delle vincite non reclamate, delle vincite relative ai biglietti non distribuiti ed alle giocate non erogate.

Tali rendiconti devono essere trasmessi ad **AAMS** entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini per il reclamo della vincita.

- Prospetto bimestrale contenente l'analisi della gestione finanziaria dei periodi di riferimento e dei relativi versamenti e pagamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente, ovvero:

a) nella sezione "Riscossioni lorde" l'importo dei biglietti venduti o delle giocate erogate;

Schema di atto di convenzione – Allegato 4

- b) nella sezione “Spese” gli importi relativi all’**aggio** ai rivenditori, alle vincite pagabili dai rivenditori, alle vincite reclamate presso il **concessionario**, all’**aggio** ad esso spettante;
- c) nella sezione “Saldo da versare” l’importo derivante dalle riscossioni al netto delle spese, che costituisce l’utile erariale lordo, comprensivo delle vincite non reclamate, da versare ad **AAMS** presso la Tesoreria provinciale dello Stato;
- d) nella sezione “Versamenti” l’indicazione delle quote di utile erariale lordo, versate entro il bimestre;
- e) nella sezione “Residuo da versare” l’indicazione della quota, compresa nell’importo indicato nella sezione di cui al punto c) che verrà versata nel bimestre successivo.

Detto prospetto è trasmesso ad **AAMS** entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre.

Tale contabilità è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

- Conto giudiziale, per gli adempimenti ai sensi della legge di Contabilità Generale dello Stato, delle somme relative ai biglietti venduti ed alle giocate erogate ed alle vincite ad esse relative, contenente l’analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell’intero anno, al quale sono allegate le quietanze originali della Tesoreria provinciale dello Stato, relative al riversamento degli utili erariali, ovvero
 - a) nella sezione “Riscossioni lorde” l’importo dei biglietti venduti o delle giocate erogate;
 - b) nella sezione “Spese” gli importi relativi all’**aggio** ai rivenditori, alle vincite pagabili dai rivenditori, alle vincite reclamate presso il **concessionario**, all’**aggio** ad esso spettante;
 - c) nella sezione “Saldo da versare” l’importo derivante dalle riscossioni al netto delle spese, che costituisce l’utile erariale lordo, comprensivo delle vincite non reclamate, da versare ad **AAMS** presso la Tesoreria provinciale dello Stato;
 - d) nella sezione “Versamenti” l’indicazione delle quote di utile erariale lordo, versate entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- e) nella sezione “Residuo da versare” l’indicazione della quota, compresa nell’importo indicato nella sezione di cui al punto c) che verrà versata in conto residui nell’anno successivo.

Tale conto giudiziale deve essere trasmesso entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, distintamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

9. RECLAMI

Il **concessionario** ha il compito di esaminare i reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori in materia dei **giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea**.

Nel caso di reclamo per mancato pagamento di una vincita, il reclamo stesso deve, a pena di decadenza da ogni diritto, essere accompagnato dal biglietto oggetto della controversia e pervenire al competente ufficio del **concessionario** entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di cessazione della **lotteria ad estrazione istantanea** o della **lotteria con partecipazione a distanza**.

Sul reclamo il **concessionario** decide entro i termini decadenziali previsti per il pagamento della vincita, di cui al paragrafo 4 del presente documento.

10. VIGILANZA SULLA GESTIONE

AAMS esercita la vigilanza sulla gestione delle lotterie **lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza**, anche mediante ispezioni negli uffici del **concessionario** e controlli sulle procedure. A tali fini il **concessionario** è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.